



M
17255/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE
INTEGRAZIONE
CONTRADDITTORIO

Ad. 21/04/2022 - CC

R.G.N. 19481/2021

17255
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 19481-2021 proposto da:

(omissis), domiciliato in ROMA, alla piazza
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis); **- ricorrente -**

contro

(omissis) S.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis); **- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 4566/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 14/05/2021;



udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

A seguito di sinistro stradale con autoveicolo condotto da (omissis) , (omissis) adiva il Giudice di Pace di Napoli evocando in causa solo la propria compagnia assicuratrice, (omissis) S.p.a., e tanto ai sensi dell'art. 149 cod. assicurazioni.

Il Giudice di Pace di Napoli, nel contraddittorio con la (omissis) S.p.a., non si pronunciava sulla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dalla compagnia assicuratrice con riferimento alla posizione del responsabile (omissis) e pronunciava, quindi, sentenza di rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.

Su appello del Pasquariello il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo le parti al Giudice di Pace di Napoli (in persona di diverso magistrato), condannando il (omissis) alle spese di lite.

Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a due motivi, (omissis) .

Resiste con controricorso la (omissis) S.p.a.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 *bis* cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il solo ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Napoli, quale giudice di appello.



Il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art 92, comma 2 cod. proc. civ. in relazione all'art 149, comma 6, d.lgs. 209 del 7/09/2005 (cod. assicurazioni).

Il secondo mezzo pone censura di violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. di nullità della sentenza in relazione all'articolo 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art 92, comma 2, cod. proc. civ. per motivazione apparente.

Entrambi i motivi sono incentrati sulla mancata compensazione delle spese di lite, da parte del giudice di merito, a fronte di una sentenza d'appello di mero rito, con condanna alle spese nei confronti del (omissis), sulla base del rilievo di una carenza dell'integrità del contraddittorio alla quale il Giudice di Pace non aveva dato seguito.

Il ricorso è manifestamente inammissibile e infondato, in quanto il Tribunale, quale giudice di appello, ha correttamente affermato che la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di (omissis) era stata rilevata, su istanza della compagnia assicuratrice, dal Giudice di Pace e non risultava in alcun modo che la difesa del (omissis) avesse provveduto a procedere al fine di integrare il contraddittorio e financo a chiedere termine per effettuare l'incombente. In tal modo la causa era proseguita in primo grado pervenendo all'emanazione della sentenza di rigetto, per difetto di prova, della domanda del (omissis) .

L'affermazione, sulla quale il ricorso è incentrato, dell'essersi la giurisprudenza di legittimità – secondo la quale nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile



– consolidata dopo l'inizio della causa e peraltro soltanto durante la pendenza in appello, non ha un peso determinante, in quanto comunque l'attore, a fronte della prospettazione della controparte relativa alla non integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, come risulta pacifico, non aveva adottato alcuna misura volta a sollecitare la presa di posizione del giudice di primo grado al fine del rituale prosieguo del processo in quella fase, dando causa, in tal modo, almeno indirettamente, al radicarsi della causa di nullità del provvedimento decisorio successivamente rilevata dal Tribunale in fase di appello.

Sul punto è opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e ritiene di dare seguito (Cass. n. 21381 del 30/08/2018 (Rv. 650325 - 01): *«La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo.»*

La regolazione delle spese di lite è stata, pertanto, correttamente operata dal giudice di appello, posto che, seppure l'orientamento di questa Corte sulla necessità di integrare il contraddittorio si sia consolidato solo successivamente all'instaurazione dell'appello (nel 2016) e segnatamente nel corso dell'anno 2017, deve, nondimeno rilevarsi che la mancata citazione del responsabile civile era stata già



rilevata in primo grado, cosicché era onere della parte processuale che aveva interesse al rilievo della nullità provvedere all'incombente, almeno a fini tuzioristici.

Il giudice di appello ha, conseguentemente, correttamente applicato la regola della soccombenza ritenendo che esse dovessero gravare sulla parte (il (omissis)) che aveva dato causa alla nullità, richiamando l'orientamento risalente della Corte di legittimità, così come recentemente ribadito (in maniera del tutto esaustiva si veda: Cass. n. 11865 del 06/05/2021 Rv. 661476 - 01): *«Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice).»*

C. V. C.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del



ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

C-1622

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022.

Il presidente

Adelaide Amendola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



27 MAG 2022

oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte